

T.A.R. Lazio
Sentenza n. 903
Pubblicata il 22 gennaio 2021

[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l'annullamento della valutazione relativa all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione della scuola secondaria di primo grado - anno scolastico 2018/2019 - a seguito della rideterminazione assunta dalla Commissione Plenaria dell'I.C. - OMISSIS-, con la quale non è stata data corretta esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato per mancata proposizione dell'appello, in relazione alla mancata attribuzione della lode all'alunno -OMISSIS-. Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. Il ricorrente era dapprima stato valutato senza attribuzione della lode. Il giudizio, in seguito a ricorso giurisdizionale, veniva annullato per difetto di adeguata motivazione (sentenza n. -OMISSIS-). La scuola riesercitava il potere negando nuovamente l'attribuzione della lode al ricorrente. I criteri per l'attribuzione della lode sono stati elaborati dai Dipartimenti disciplinari e poi sottoposti all'approvazione della Commissione di Esame prevedendosi i seguenti criteri: il voto di ammissione all'esame potrà essere 9/10; La valutazione di tutte le prove dovrà essere 10; verrà assegnata in caso di unanimità in sede di verifica finale. Per quanto concerne il ricorrente, nelle prove d'esame conseguiva i seguenti risultati: - Prima Prova scritta traccia n. 2 :testo argomentativo : voto 10; - Seconda Prova scritta matematica :voto 10 - Terza Prova scritta lingue straniere:voto 10 - Colloquio voto: 10/10 giudizio espresso all'unanimità. - Argomenti del colloquio e discussione degli elaborati -Voto 10 :Il candidato ha illustrato la sua tesina : Iqbal -il cambiamento climatico - progetto "Inventiamo una banconota"-Musica "Mozart"-Ed.fisica "Lo sport come occasione di riscatto"-i paesi in via di sviluppo -le energie rinnovabili (presentazione di un plastico)-lo sfruttamento minorile -Malala. - Giudizio : Conoscenze, abilità e competenze acquisite dal candidato anche in funzione orientativa -voto 10 : Il candidato nel corso del triennio , ha sempre affrontato l'impegno scolastico con estrema serietà e costanza . Durante l'esame ha confermato le sue ottime capacità logiche, critiche e riflessive . Ha confermato di possedere ottime capacità di collegamento e di rielaborazione personale in tutte le discipline. - Punteggio Finale: 10/10. - Attribuzione della Lode: NO. Nonostante il brillante percorso del ricorrente, il brillante esame da questi sostenuto e le problematiche di salute connesse appare difficile da giustificare la mancata attribuzione della lode. La motivazione fornita dalla commissione appare inidonea a descrivere l'iter logico seguito dalla commissione aparendo in realtà irragionevole e illogica sia in quanto muove dalla premessa dell'unanimità che costituisce una regola di decisione e non un criterio di motivazione, sia perché utilizza il raggiungimento del citato livello in senso comparativo con alunni appartenenti ad altre classi e non in modo assoluto o almeno con riferimento ad alunni della medesima classe del ricorrente. Inoltre, le peculiari condizioni di salute del ricorrente non sono in alcun modo prese in considerazione e le differenze rispetto agli altri studenti cui è attribuita la lode (oltre a essere inferiori a 0,50 di punteggio) riguardano (o almeno solo allegate) con esclusivo riferimento alla materia italiano. Ne discende che la motivazione del provvedimento appare inidonea a giustificare in modo logico e ragionevole l'esito provvedimentale. Il riferimento all'unanimità anche a prescindere dalla genericità del relativo riferimento, come anticipato, non è idoneo a integrare la motivazione costituendo semplicemente una regola di decisione della commissione (inidonea a far degenerare la decisione da espressione di discrezionalità tecnica a mero arbitrio) che non sostituisce la motivazione. Qualora la motivazione anche di un solo componente non sia idonea a supportare il provvedimento negativo la stessa non può condizionare l'esito del giudizio, con la conseguenza che anche in mancanza di unanimità la commissione è tenuta ad attribuire la lode all'alunno se la votazione dissenziente non è adeguatamente motivata. Nel caso di specie, non è chiara la motivazione specifica relativa alla partecipazione alle attività con contributi autonomi e personali che non appaiono trovare agevole riscontro nei parametri di valutazione applicabili alla valutazione dell'alunno e rapportati ai giudizi espressi dai docenti nel corso dell'intero triennio. Il ricorso deve pertanto trovare nuovamente accoglimento, con

annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui non attribuisce la lode al ricorrente e con obbligo di riesaminare sulla base della motivazione della sentenza. In considerazione delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento nei termini di cui in motivazione, con obbligo per la commissione di provvedere in conformità alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>